

**CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XVII LEGISLATURE/XVII LEGISLATURA**

Proposta di legge regionale

n. 10

Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).

presentata dai Consiglieri AGGRAVI, PETEY, LATTANZI, VIERIN Laurent e BELLORA

il 25 febbraio 2026

RELAZIONE

La legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1, ha istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, quale strumento di promozione della conoscenza e del monitoraggio dei fenomeni di infiltrazione criminale, nonché di diffusione della cultura della legalità, mediante la raccolta e l'analisi di dati e informazioni non soggetti a vincoli di riservatezza o segretezza.

Le relazioni sull'attività svolta nel biennio più recente attestano un progressivo consolidamento delle iniziative di sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento della comunità, con particolare attenzione:

- ai percorsi educativi (ad esempio progetti rivolti ai giovani ed eventi aperti al pubblico);
- alla dimensione della prevenzione amministrativa e della legalità quale fattore organizzativo e di qualità dell'azione pubblica;
- alla lettura dei fenomeni in chiave non emergenziale, come rischio di infiltrazione e distorsione economica e sociale. In tale quadro, l'esperienza applicativa maturata evidenzia l'opportunità di un aggiornamento normativo orientato a tre obiettivi:
 - rafforzare la rappresentatività e la rete territoriale dell'Osservatorio, rendendo più esplicita la partecipazione del sistema regionale (con particolare riferimento ai profili educativi e sociali), e confermando il coinvolgimento di enti locali, parti sociali, ordini e associazionismo;
 - chiarire e rendere più operative le funzioni, razionalizzando alcune previsioni e allineandole allo schema-tipo definito in sede di Conferenza dei Presidenti delle

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

- superare il modello di supporto "organico" (comitato tecnico) a favore di un supporto "funzionale" (consulenze specialistiche mirate), per garantire assistenza tecnico-scientifica e metodologica alle attività dell'Osservatorio in relazione a esigenze, progetti e programmazione, nel rispetto della disciplina sugli incarichi esterni e sui contratti pubblici, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e contenimento della spesa.

Tale scelta appare coerente con l'esigenza - tra l'altro evidenziata anche nelle relazioni annuali - di superare una logica prevalentemente descrittiva, consolidando una capacità stabile dell'Osservatorio di produrre analisi, supportare la programmazione e diffondere buone pratiche, così da sviluppare una cultura della legalità capace di incidere in modo concreto sui comportamenti amministrativi e civici.

In questa prospettiva, la proposta di legge mira a rendere l'Osservatorio più stabile nel ciclo istituzionale, più rappresentativo nella sua composizione e più strutturato sotto il profilo metodologico, valorizzando il raccordo con la Commissione consiliare competente e con i tavoli e gli organismi pubblici di coordinamento in materia di legalità.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 integra la composizione dell'Osservatorio con l'ingresso degli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali (o loro delegati). Questa scelta risponde all'esigenza di presidiare in modo più organico due dimensioni decisive per la prevenzione: da un lato, la formazione e l'educazione alla legalità, quale leva culturale e civica; dall'altro, l'attenzione ai

contesti di fragilità sociale, che possono costituire terreno di esposizione a fenomeni di illegalità e condizionamento. La scelta rafforza quindi il carattere trasversale dell'Osservatorio, mantenendo al contempo una chiara distinzione di ruoli tra funzioni di indirizzo, supporto e raccordo istituzionale.

L'articolo 2 modifica il vigente articolo 3 operando una razionalizzazione delle funzioni in capo all'Osservatorio al fine renderle maggiormente allineate a quelle definite dallo schema-tipo adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, tra cui:

- l'esplicito richiamo anche a fenomeni come lavoro irregolare, corruzione, usura, estorsione e riciclaggio;
- la promozione di seminari tematici e iniziative di sensibilizzazione e buone pratiche amministrative;
- l'inserimento di una funzione specifica per iniziative rivolte a studenti e docenti, con possibilità di bandi per borse/premi di studio su percorsi coerenti con le finalità della legge. Nella nuova formulazione è tra l'altro introdotta l'adozione di un programma annuale dei lavori e delle iniziative da attuare nell'anno successivo e viene precisato lo svolgimento delle funzioni in collaborazione con la Commissione consiliare competente e con i tavoli/organismi di coordinamento tra amministrazioni pubbliche, in raccordo con la Commissione parlamentare antimafia.

Con **l'articolo 3** si introduce la previsione della costituzione con deliberazione del Consiglio regionale e rinnovo all'inizio di ogni legislatura, rendendo così l'Osservatorio stabilmente coerente con il ciclo istituzionale.

Gli **articoli 4 e 5** superano l'assetto previgente del "comitato tecnico" quale supporto alle attività dell'Osservatorio. In

particolare, l'articolo 4 introduce la possibilità di conferire incarichi di consulenza specialistica o di affidare a terzi l'esecuzione di servizi, previa verifica dell'assenza, all'interno degli organici del Consiglio regionale, di professionalità idonee a svolgere le specifiche attività richieste, mentre l'articolo 5 elimina le disposizioni non più coerenti con il nuovo modello. Tali strumenti sono finalizzati a garantire un supporto tecnico-scientifico e metodologico in materia di studio, analisi, monitoraggio e valutazione, anche attraverso l'elaborazione di dati, rapporti, relazioni e proposte operative. La scelta di un modello fondato sull'attivazione mirata di competenze specialistiche risponde a esigenze di maggiore efficacia e flessibilità organizzativa, consente di definire incarichi con obiettivi e risultati attesi e rafforza la tracciabilità e il controllo della spesa. Il supporto tecnico viene così ricondotto a una logica pienamente funzionale alla programmazione annuale, evitando automatismi e garantendo proporzionalità tra bisogni, attività e risorse.

L'articolo 6 introduce la facoltà di sottoscrivere protocolli con l'Università della Valle d'Aosta, altre università, enti di ricerca e soggetti istituzionali, anche per attivare tirocini curriculari: uno strumento coerente con la necessità, emersa anche nelle relazioni, di consolidare competenze e collaborazione scientifica e formativa.

L'articolo 7 introduce disposizioni transitorie: il rinnovo dell'Osservatorio entro 60 giorni dall'entrata in vigore e l'adeguamento del regolamento entro 30 giorni dall'insediamento, unitamente agli adempimenti di programmazione annuale.

Infine, **l'articolo 8** prevede uno stanziamento a decorrere dall'anno 2026 pari ad euro 30.000. La quantificazione dell'onere annuale, confermata in euro 30.000, è coerente con l'impianto già previsto dalla normativa vigente e risulta

adeguata a sostenere un insieme di attività quali: iniziative formative e divulgative, supporti specialistici mirati (analisi, ricerca, valutazione), produzione di materiali e strumenti di comunicazione istituzionale, nonché eventuali progetti di sensibilizzazione rivolti a scuole e amministratori locali. L'impostazione adottata consente di modulare le spese in funzione del programma annuale e delle priorità individuate, garantendo al contempo trasparenza e controllabilità delle attività finanziate.

In sintesi, la proposta di legge interviene per consolidare l'Osservatorio come strumento stabile di supporto al sistema regionale di prevenzione e promozione della legalità, rafforzandone rappresentatività, programmazione e capacità operativa. L'obiettivo è passare da un'impostazione prevalentemente descrittiva a un modello capace di produrre analisi, sostenere la programmazione, diffondere buone pratiche e contribuire alla crescita di una cultura della legalità con ricadute concrete sui comportamenti amministrativi e civici, nel pieno rispetto delle competenze e delle prerogative istituzionali.

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è sostituito dal seguente:

"1. L'Osservatorio è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede;
 - b) dal Vicepresidente del Consiglio regionale, individuato in modo da garantire l'equilibrio tra la maggioranza e la minoranza in riferimento alla carica di Presidente;
 - c) dal Presidente della Commissione consiliare competente;
 - d) dal Presidente della Regione;
 - e) dall'Assessore competente in materia di istruzione, o suo delegato;
 - f) dall'Assessore competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
 - g) dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale di Aosta, o suo delegato;
 - h) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), o suo delegato;
 - i) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
 - j) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
 - k) da due rappresentanti designati dagli ordini professionali;
 - l) da un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;
 - m) da due rappresentanti designati di concerto dalle associazioni antimafia, antiusura, antiracket e dei consumatori operanti sul territorio regionale.
- ".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità.
2. L'Osservatorio esercita le seguenti funzioni:
 - a) verifica l'attuazione a livello regionale della normativa statale e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
 - b) raccoglie, analizza e mette a disposizione documentazione libera da vincoli di riservatezza e/o segretezza relativa alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati;
 - c) analizza le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;
 - d) contribuisce all'individuazione e alla diffusione di linee guida e buone pratiche per la promozione della cultura della legalità, da condividere con le altre Regioni e gli enti locali, nonché con il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
 - e) promuove seminari tematici e iniziative regionali di carattere culturale e sociale, di informazione, di sensibilizzazione, di dibattito pubblico e di buone pratiche amministrative in materia di educazione alla legalità e di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale, nonché il coordinamento di quelle organizzate dagli enti locali e dai rappresentanti del mondo sindacale, del lavoro e dell'associazionismo;
 - f) definisce annualmente le linee prioritarie delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e

- iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);
- g) formula, nelle materie di propria competenza, di propria iniziativa o su richiesta, osservazioni e pareri su progetti di legge di atti amministrativi regionali;
 - h) cura la pubblicazione e l'aggiornamento, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dei dati e delle informazioni raccolti nell'ambito dell'attività svolta;
 - i) promuove iniziative rivolte agli studenti e ai docenti di ogni ordine e grado per favorire l'educazione alla legalità e ai valori costituzionali e civici. A tal fine, d'intesa con l'Assessorato competente in materia di istruzione o con altri enti, possono essere previsti bandi per l'assegnazione di borse di studio o premi a studenti valdostani che si siano distinti per merito scolastico o per studi, ricerche o tesi di laurea coerenti con le finalità della presente legge.
3. L'Osservatorio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma dei lavori e delle iniziative da attuare nell'anno successivo, con la previsione della relativa spesa. Il programma è esaminato e approvato dall'Ufficio di Presidenza medesimo, entro il 31 dicembre.
4. L'Osservatorio svolge le proprie funzioni in collaborazione con la Commissione consiliare competente, con i tavoli e gli organismi istituzionali di confronto e coordinamento tra le amministrazioni pubbliche in materia di legalità e in raccordo con la Commissione parlamentare antimafia.
5. I consiglieri regionali possono richiedere all'Osservatorio notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni. ".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Costituzione e durata)

1. L'Osservatorio è costituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. ".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Attività di supporto alle funzioni dell'Osservatorio)

1. Per garantire il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni assegnate all'Osservatorio, possono essere conferiti incarichi di consulenza specialistica o stipulati contratti di appalto di servizi, nel rispetto della disciplina regionale e nazionale vigente in materia di incarichi esterni e di contratti pubblici, nonché dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e contenimento della spesa pubblica.
2. Gli incarichi e i contratti di cui al comma 1 sono finalizzati a fornire supporto tecnico-scientifico e metodologico in relazione a specifiche attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio, con particolare riferimento alla raccolta ed elaborazione dei dati, alla predisposizione di rapporti e relazioni, nonché all'assistenza nella definizione di proposte operative e di indirizzo.
3. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede con provvedimento del dirigente della struttura organizzativa competente, su richiesta dell'Osservatorio e previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
4. L'assegnazione a terzi delle specifiche attività di supporto di cui al presente articolo è comunque subordinata al preventivo accertamento dell'assenza, all'interno del Consiglio regionale, di professionalità idonee a svolgere le specifiche attività richieste dall'Osservatorio."

Art. 5

(Modificazione all'articolo 6)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 1/2022 è abrogato.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 7bis)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 1/2022 è inserito il seguente:

"Art. 7bis

*(Protocolli con Università, enti di ricerca ed altri
soggetti istituzionali)*

1. L'Osservatorio, per le finalità di cui agli articoli 1 e 3, può promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa con l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, altre università nonché enti di ricerca e altri soggetti istituzionali operanti nel medesimo settore, anche per l'attivazione di tirocini curriculari."

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Il Consiglio regionale provvede al rinnovo dell'Osservatorio entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, l'Osservatorio adegua il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 1/2022, alle disposizioni di cui alla presente legge. Nel medesimo termine, l'Osservatorio provvede, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 1/2022, come sostituito dall'articolo 2.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2026.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2026/2028 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti) e trova copertura nelle risorse iscritte nel medesimo bilancio, già stanziata ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2022.
3. Per l'applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti

variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.